



**M.G.M.
Motori Elettrici S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.**

**PARTE SPECIALE VI
REATI TRIBUTARI**

VERSIONE	DATA	ELABORATO DA	APPROVATO DA	AUTORIZZATO DA
0	14/052026	Consulente Esterno	Presidente	C.d.A.

Indice

1. I delitti tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001). Errore. Il segnalibro non è definito.	
1.1. Premessa	3
1.2. I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001	3
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari	3
3. Principi generali di comportamento	10
4. I controlli dell'OdV	12

1. Premessa

La presente Parte Speciale individua e descrive gli elementi costitutivi essenziali delle singole fattispecie di reato tributario presupposto di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 nonché, per ciascuna categoria di reato ritenuta rilevante in base alla valutazione del rischio di cui al par. 4.6 della Parte Generale del Modello, i Processi Sensibili, i principi generali di comportamento e i presidi essenziali del sistema di organizzazione e di controllo adottati al fine di prevenire la commissione dei Reati.

Il riferimento a tali presidi verrà svolto come rinvio tout court alla specifica regolamentazione esistente (policy, circolare, procedura, istruzione, ecc.), se ritenuta adeguata al fine della prevenzione del rischio di reato presupposto di responsabilità amministrativa 231 dell'ente, ovvero come rinvio integrato dai principi e dalle indicazioni eventualmente necessarie in termini di compliance.

2. I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, nella lotta all'evasione fiscale, ha inserito tra i reati presupposto di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 alcune fattispecie tributarie penalmente rilevanti, indicate all'art. 25-quinquiesdecies.

L'ampliamento dell'ambito applicativo della normativa deriva dal rango costituzionale degli interessi tutelati, di cui si vuole implementare la tutela. La Corte Costituzionale ha, infatti, a tal proposito affermato che *"alla luce dei principi costituzionali, (...) l'evasione fiscale costituisce in ogni caso una ipotesi di particolare gravità, per il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà, sui quali, ai sensi dell'art 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di giustizia sociale"* (sentenza n. 51/1992).

I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, descritti anche con riguardo alle loro modalità commissive, sono i seguenti.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. [Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria].

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 rientra nella *categoria* dei delitti commissivi di mera condotta; si tratta di un delitto avente natura istantanea che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale (il momento consumativo del reato). In stretta connessione con tale circostanza, l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 74/2000 esclude che il delitto sia punibile a titolo di tentativo.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente ricostruisce il delitto in questione secondo una struttura bifasica:

1. la prima si caratterizza in una condotta propedeutica consistente nella acquisizione delle fatture per operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa (ante factum penalmente irrilevante);

2. la seconda fase perfeziona il delitto e si concretizza mediante la presentazione della documentazione fraudolenta in quanto corredata dall'indicazione di elementi passivi fittizi.

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentano un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentano un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito

L'operazione, invece, si qualifica come soggettivamente inesistente quando essa è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale". La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto. L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante ex contractu, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta, si configura quando la dichiarazione risulta non veritiera a causa delle seguenti condotte:

- realizzazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La norma utilizza la disgiuntiva "ovvero"; ne consegue che anche la realizzazione di una delle superiori condotte è già sufficiente ad integrare il reato.

È prevista, peraltro, la “doppia” soglia di punibilità che si verifica quando l'imposta evasa è superiore a trentamila euro e quando il complesso degli elementi attivi sottratti ad imposizione supera del 5 per cento il complesso degli elementi attivi indicati in dichiarazione (o è comunque superiore ad 1.500.000,00 euro). In quest'ultima soglia è stata poi aggiunta l'ipotesi di utilizzo di crediti o di ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, quando si supera la soglia del 5 per cento o l'imposta evasa è comunque superiore a trentamila euro.

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.

- **Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. [Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato].

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di permettere ad altri l'evasione dell'IVA o delle imposte sul reddito.

Si tratta di una fattispecie criminosa speculare a quella prevista dall'art. 2 del medesimo D.Lgs. 74/2000.

La condotta del soggetto attivo è, infatti, finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto oppure il conseguimento di un indebito rimborso.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi occulta o distrugge la documentazione contabile al fine ultimo di ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria: il bene giuridico oggetto della tutela penale è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture e i documenti obbligatori.

Si tratta di un reato comune in quanto si riferisce a soggetti che, pur non essendo obbligati alla conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali, dispongono in ogni caso di documenti dei quali sia prescritta la conservazione.

Al pari delle altre fattispecie incriminatrici, anche per il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è necessario il dolo specifico consistente nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero dallo scopo di consentire a terzi tale obiettivo.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 come modificato dal D.Lgs. 87/2024)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è da considerarsi reato di pericolo. Sebbene nel testo della norma il legislatore utilizzi la locuzione "chiunque", il reato è proprio, in quanto può essere commesso dal contribuente gravato da un'obbligazione tributaria nei confronti del fisco: infatti, l'ambito di applicazione della norma è limitato alla sottrazione del pagamento delle sole imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

La responsabilità per il delitto in esame è configurabile qualora il contribuente ponga in essere, anche alternativamente, una delle seguenti condotte:

- alienazione simulata;
- compimento di altri atti fraudolenti.

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione ossia la consapevolezza dell'esistenza di un suo dovere dare in funzione della ricchezza che possiede e degli interessi e delle sanzioni dovute in conseguenza del mancato o del tardivo pagamento.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari

Le attività sensibili a tale categoria di reati presupposto di responsabilità 231 sono gestite dal consulente esterno con il supporto di Amministrazione e l'approvazione del Presidente.

MGM si avvale per la redazione del bilancio annuale e infrannuale e per il calcolo delle imposte, per la redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e per gli altri adempimenti fiscali e tributari previsti per l'attività esercitata, della consulenza e assistenza di uno studio professionale esterno che è allo scopo intermediario abilitato a interloquire e comunicare con l'amministrazione tributaria.

La trasmissione delle fatture e degli altri documenti contabili utili al calcolo delle imposte avviene via email, mediante consegne periodiche al professionista.

In quanto consulente e fornitore di servizi, lo studio professionale fornitore aderisce al Codice Etico e al Modello di MGM e rispetta, nell'esecuzione delle prestazioni professionali affidate, i principi deontologici della legge professionale, le linee guida e le circolari ODCEC e le best practises del settore.

Ciò premesso, per meglio delineare il contesto di riferimento, i Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai reati sopra indicati sono:

1. Gestione degli adempimenti fiscali (esternalizzata)
2. Gestione dei flussi finanziari
3. Amministrazione del personale
4. Gestione degli approvvigionamenti
5. Formazione del bilancio (esternalizzata in parte)

Tali processi sono stati descritti in dettaglio nella Parte Speciale I "Rapporti con la P.A." relativamente alla selezione e amministrazione del personale (par. 5.5); alla selezione fornitori e gestione degli approvvigionamenti (par. 5.6); alla gestione di sponsorizzazioni/omaggi/spese di rappresentanza/donazioni (par. 5.7) e alla gestione dei flussi finanziari (5.8). Nella Parte Speciale II "Reati Societari" è invece stato descritto il processo di formazione del bilancio.

Nel rinviare, dunque, alla regolamentazione di processo e ai presidi individuati in dette parti speciali e nella parte generale del Modello, stante l'esternalizzazione della gestione degli adempimenti fiscali a società e professionisti esperti, si ritiene sufficiente indicare i seguenti principi di riferimenti al fine di prevenire i reati di rilevanza 231 della categoria esaminata.

4. Principi generali di comportamento

Nei Processi Sensibili sopra individuati, i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25_quinquiesdecies del Decreto);
- violare le regole contenute nel Modello, compreso il Codice Etico, il Regolamento Interno e le procedure e i protocolli del Sistema di Gestione Integrato.

In particolare, è vietato:

- indicare, per l'elaborazione o l'inserimento nei documenti fiscali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- predisporre falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente;
- confezionare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- utilizzare e registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie;
- detenere ai fini probatori nei rapporti con la Amministrazione Finanziaria fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali, suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- compiere operazioni fraudolente finalizzate alla sottrazione del pagamento da parte della Società delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Con specifico riferimento alle fattispecie di reato qui esaminate, è fatto **obbligo** alla Società di:

- selezionare il contraente e valutare le offerte sulla base di criteri disciplinati e oggettivamente validi;
- verificare, nelle relazioni commerciali, l'effettiva esistenza e l'affidabilità della controparte (a titolo esemplificativo, attraverso la visura camerale, il sito internet, le banche dati);
- garantire che la selezione dei fornitori e dei consulenti tenga conto di criteri oggettivi di professionalità e di onorabilità;
- implementare apposite procedure che possano consentire di non avviare o di interrompere in maniera sollecita rapporti commerciali con soggetti per i quali non sia possibile verificare la esistenza e/o l'affidabilità;
- nella stipula del contratto, definire modalità e parametri per la determinazione del prezzo valutandone la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, prevedendo, in caso di scostamento, l'obbligo di motivazione;
- prevedere la necessaria approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi e di firma, preventivamente individuati, che possano anche disporre delle risorse finanziarie della Società;
- prevedere che la materiale esecuzione del pagamento sia subordinata alla autorizzazione da parte di una apposita funzione che preliminarmente verifichi il rispetto delle procedure stabilite in ordine alla scelta del contraente e alla tipologia di contratto sottoscritto accertando anche che siano eseguiti i controlli circa la effettiva esecuzione e la congruità della prestazione. Solo dopo tale verifica sarà possibile autorizzare l'out flow monetario e registrare le fatture in contabilità;
- verificare la effettività della prestazione negoziale, con particolare riguardo alla congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o di servizi per i quali è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa; gli accertamenti devono essere effettuati sia con riguardo alla effettiva erogazione della prestazione, che con riguardo alla equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente nella disponibilità della Società. A titolo esemplificativo, potranno essere disposti controlli anche a campione sulle merci asseritamente acquistate e la corrispondenza quantitativa in magazzino, oppure la verifica della congruità tra importi fatturati per determinati servizi e le quotazioni medie di mercato degli stessi;
- verificare che vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- conservare la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, RDA, evidenze di comunicazioni ecc.) che dovrà essere debitamente archiviata e conservata;
- prevedere idonei flussi informativi verso l'OdV tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento;
- porre attenzione alle modalità operative con cui si svolgono tutti gli adempimenti connessi al pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA per assicurare,

compatibilmente con l'organizzazione aziendale, gli adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate;

- prevedere procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse;
- prevedere l'obbligo di verificare che alla emissione di documenti contabili corrisponda una effettiva movimentazione monetaria: gli out flow economici devono essere eseguiti tramite modalità che ne consentano la tracciabilità con la conseguenza che ogni movimentazione sarà corredata da documentazione che ne consentirà la eventuale ricostruzione ex post dei flussi;
- effettuare idonee verifiche preventive sui potenziali partner e esigere una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti alla corretta applicazione del D.Lgs. 231/01;
- acquisire dai partner informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal Decreto);
- prevedere la organizzazione di adeguati programmi di formazione, modulati in funzione dei livelli dei destinatari.

Con particolare riferimento alle attività esternalizzate, i contratti con i consulenti/professionisti/società di servizi professionali, devono contenere (rif. par. 4.4 della Parte Generale):

- un'apposita dichiarazione con cui il fornitore/appaltatore afferma di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso contemplati (o se lo è stato, lo devono comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società), di aderire formalmente al Modello 231 in vigore nella Società, con facoltà della stessa di richiedere il certificato dei carichi pendenti ovvero apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00;
- specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed il diritto della Società al risarcimento del danno nel caso in cui il fornitore violi quanto previsto dal codice etico e dal modello 231 della Società.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio rispetto ai reati sopra indicati, diretti a verificare la corretta osservanza delle procedure in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai processi sensibili oggetto della presente Parte Speciale – 6, l'OdV dovrà:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure atte a prevenire la commissione del reato;
- proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.